

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-830 del 16/02/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Gambettola, Via Montanari n. 1992. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-876 del 16/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola – Via Montanari n. 1992. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE**  
**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Dato atto** che con autorizzazione n. 436 del 22.06.2007, prot. prov.le n. 61553/07, e successive modifiche e integrazioni, avente validità fino al 31.05.2017, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la gestione del centro di raccolta e trattamento sito in Comune di **Gambettola – Via Montanari n. 1992** di titolarità della ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.**;

**Vista** la domanda pervenuta in data 29.11.2016, acquisita al PGFC n. 17310 del 30.11.2016, con cui la ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.** ha chiesto il rinnovo con modifiche della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, chiedendo altresì il rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività di taglio a caldo;
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia di cui all'AUA adottata con Det. 2144 del 11.10.2013;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento inerente il rinnovo in oggetto inviata alla ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota del 06.12.2016, PGFC 17732/16;

**Vista** l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 17.02.2017 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 2759 del 22/02/2017;

**Vista** la richiesta di proroga di 30 giorni per la presentazione della suddetta documentazione integrativa, inoltrata dalla ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.** con nota acquisita al PGFC n. 4178 del 17.03.2018;

**Vista** la nota PGFC n. 4233 del 20.03.2017 con cui la scrivente Agenzia ha concesso alla ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.** la proroga richiesta per la presentazione della documentazione integrativa;

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.** in data 21.04.2017, con nota acquisita al PGFC n. 6163 del 27.04.2017, nonché la documentazione trasmessa con note acquisite al PGFC n. 7843 del 23.05.2017 e al PGFC n. 10029 del 03.07.2017;

**Considerato** che l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *“l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate”*;

**Dato atto** che la ditta ha presentato la domanda entro i termini previsti dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e che pertanto con DET-AMB-2017-2775 del 31.05.2017, conformemente al medesimo comma, è stato chiesto alla ditta di estendere fino al 31.10.2019, la garanzia finanziaria già prestata relativamente all'esercizio dell'impianto in oggetto in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 10159 del 05.07.2017 con cui il Comune di Gambettola ha

trasmesso la presa d'atto della dichiarazione in merito alla valutazione di impatto acustico;

**Vista** la nota prot. Com.le n. 9637 del 04.07.2017, acquisita al PGFC n. 10132 del 04.07.2017, con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso la propria comunicazione sulla destinazione urbanistica dell'area e sulla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti da cui risulta quanto segue:

*“La Ditta in oggetto è insediata in area destinata in parte ad “Attività esistenti non compatibili con l'ambito agricolo” di cui all'art. 156 del RUE vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 06/11/2012 ed in parte ad “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (A-19)” di cui all'art. 143 del RUE. L'area è inoltre compresa nel “Nuovo ambito specializzato per attività produttive ecologicamente attrezzate (A-14)” di cui all'art. 158 del RUE.*

*Nella variante al RUE adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017 mantiene la destinazione sopra descritta.*

*La ditta ha infine ottenuto Concessione Edilizia in Sanatoria n. 146 del 07/10/1996 per modifica di destinazione funzionale (da area agricola a piazzale per deposito a cielo libero di materiali di recupero e di rottamazione).*

*Le opere edilizie pertinenti l'attività hanno ottenuto autorizzazione di agibilità in data 02/02/1989 relativa a capannone per deposito e smontaggio rottami ferrosi; autorizzazione di agibilità in data 27/09/2002 relativa a platea di rottamazione annessa a capannone artigianale; autorizzazione n. 737 del 08/03/1994 e relativa variante per la costruzione di una pensilina a sbalzo.”*

**Visti** gli esiti della Conferenza tenutasi in data 06.07.2017, nella quale la Conferenza ha condiviso la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza specificati nel verbale della Conferenza, trasmesso alla ditta con nota PGFC n. 104131 del 07.07.2017, e pertanto ha dato mandato alla responsabile del procedimento di provvedere, entro i termini di conclusione del procedimento, alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90;

**Vista** la nota PGFC n. 13395 del 11.09.2017, con cui la scrivente Agenzia, visti gli esiti della Conferenza tenutasi in data 06.07.2017, ha comunicato alla ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.** i seguenti **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, oltre ad evidenziare nella medesima nota ulteriori carenze documentali:

- incongruenze fra le planimetrie presentate e quella relativa alla fine lavori, alla pratica antincendio e quelle allegate alle autorizzazioni allo scarico;
- incongruenze relative alla cisterna interrata;
- carenze documentali così come riportate nel verbale della Conferenza, trasmesso alla ditta con nota PGFC n. 104131 del 07.07.2017.

**Vista** la documentazione acquisita al PGFC n. 13776 del 19.09.2017, come integrata e rettificata con documentazione acquisita al PGFC n. 14377 del 29.09.2017, presentata dalla ditta al fine di superare i motivi ostativi comunicati alla stessa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con nota PGFC n. 13395 del 11.09.2017;

**Vista** la DET-AMB-2017-5698 del 25.10.2017, con cui conformemente all'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, è stato chiesto alla ditta di estendere ulteriormente fino al 16.02.2020, la garanzia finanziaria già prestata relativamente all'esercizio dell'impianto in oggetto, in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 17173 del 22.11.2017, con cui il Comune di Gambettola, alla luce delle integrazioni presentate contenenti tra l'altro modifiche al lay-out dell'impianto, ha trasmesso il proprio parere negativo in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti, essendo state rilevate incongruenze tra lo stato di fatto rappresentato nell'elaborato grafico presentato e quanto legittimato dai titoli abilitativi edilizi;

**Dato atto** che nella medesima nota il Comune evidenzia che tali difformità riguardano in particolare la presenza di alcuni elementi, tra cui un ufficio pesa, una tettoia e vari container, la cui natura dovrà essere meglio accertata con verifiche successive da effettuarsi da parte dell'ufficio tecnico comunale a cui seguirà l'emanazione degli atti conseguenti a norma di legge;

**Considerato** che, alla luce di quanto emerso dal sopraccitato parere del Comune di Gambettola, la

Conferenza ha concluso la seduta del 23.11.2017 ritenendo opportuno aggiornare i propri lavori successivamente all'effettuazione del sopralluogo da parte del Comune;

**Dato atto** che il verbale della seduta della Conferenza del 23.11.2017 è stato inviato alla ditta con nota PGFC n. 17383 del 27.11.2017;

**Vista** la documentazione acquisita al PGFC n. 1173 del 22.01.2018 e PGFC n. 1571 del 29.01.2018, con cui la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni in risposta alla sopraccitata comunicazione art. 10 bis della L. 241/90, aggiornate a seguito delle incongruenze evidenziate nella seduta del 23.11.2017 e del sopralluogo del Comune di Gambettola effettuato in data 24.01.2018;

**Dato atto** che relativamente al superamento dei motivi ostativi sopra evidenziati, la ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.** ha trasmesso quanto segue:

- planimetrie aggiornate allo stato di fatto dell'impianto: Posizione e caratteristiche dei settori specifici, datata gennaio 2018, Rilievo stato di fatto della rete fognaria interna, datato 24.01.2018, Elaborato grafico con modifica apportata all'attività, datato 25.01.2018;
- certificato di collaudo della verifica della tenuta della cisterna effettuata in data 12.07.2017 e ha precisato che la cisterna interrata viene usata esclusivamente come serbatoio idrico;
- documentazione rettificata e integrata alla luce delle osservazioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi del 06.07.2017 e del 23.11.2017.

**Acquisita** al PGFC n. 1554 del 29.01.2018 la Relazione tecnica istruttoria, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza del 30.01.2018;

**Acquisito** al PGFC n. 1620 del 29.01.2018 il parere del Comune di Gambettola da cui risulta quanto segue:

*“Richiamate le Ns. precedenti comunicazioni sulla destinazione urbanistica dell'area e sulla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti rilasciate in data 04/07/2017 con PGN. 9637 e in data 22/11/2017 con PGN. 16714;*

*Considerata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acclarata al PGN. 1348 del 24/01/2018 e successiva documentazione pervenuta in data 26/01/2018 e acclarata al PGN. 1440 del 27/01/2018;*

*In esito al sopralluogo eseguito in data 24/01/2018 dai tecnici dell'Ufficio scrivente unitamente alla Polizia Municipale, dal quale si evince la conformità dello stato di fatto dei luoghi con quanto rappresentato nelle planimetrie di cui ai protocolli 1348/2018 e 1440/2018;*

*Si conferma, con la presente, l'esito della verifica della destinazione urbanistica e il parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti di cui alla nostra precedente nota prot. 9637 del 04/07/2017”.*

**Considerato** che la Conferenza ha concluso la seduta del 30.01.2018 evidenziando il superamento dei motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. ed esprimendo pertanto parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione con rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di autorizzazione alla gestione rifiuti, autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e parere in merito all'impatto acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

**Visti** in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 1571 del 29.01.2018

1. Elaborato grafico “Allegato 1, Posizione e caratteristiche dei settori specifici”, scala 1:400, Agg. Gennaio 2018, a firma dell'Ing. G. Lombardi
2. Elaborato grafico “Rilievo stato di fatto della rete fognaria interna”, datato 24.01.2018, scala 1:100, a firma del geom. G. Pasolini
3. Tav. Unica “Elaborato grafico con modifiche apportate all'attività”, scala 1:200, datato 25.01.2018, a firma dell'ing. G. Farabegoli

Documentazione acquisita al PGFC n. 1173 del 22.01.2018

4. Allegato 2 - Manuale Operativo, Rev. 5.0, datato 19.01.2018, a firma del legale rappresentante e dell'Ing. G. Lombardi

Documentazione acquisita al PGFC n. 6163 del 27.04.2017

5. Procedura controllo radiometrico, Rev. 0, datata 13.04.2017, a firma dell'E.Q. Dott. G. Galassi
6. Relazione di valutazione dello stato delle pavimentazioni, datata 19.04.2017, a firma dell'ing. G. Lombardi

Documentazione acquisita al PGFC n. 17310 del 30.11.2016

7. Allegato C – Emissioni diffuse operazioni di ossitaglio, a firma del legale rappresentante

**Dato atto** altresì che nella seduta della conferenza del 30.01.2018 la ditta ha consegnato il Certificato attestante la conformità del proprio sistema di gestione al Regolamento (UE) n. 333/11, rilasciato da TUV Intercert, avente validità fino al 20.09.2018;

**Preso atto** che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in parte in area disponibile e in parte in area parzialmente disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Dato atto** della compatibilità urbanistica espressa dal Comune di Gambettola con nota acquisita al PGFC n. 1620 del 29.01.2018;

**Acquisito** al PGFC n. 1801 del 01.02.2018, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.**;

**Acquisito** tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia datato 12.12.2018 ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.**;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento "Emissioni in atmosfera" e di quelle dell'endo-procedimento "Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia", acquisite agli atti dell'Unità Impianti rispettivamente in data 06.02.2018 e in data 08.02.2018;

**Vista** la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

**Vista** la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

**Considerato** che le tipologie di rifiuti che la ditta gestisce presso l'impianto sono attinenti l'attività di autodemolizione e che la delibera suddetta, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00 ;

**Dato atto**, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto è pari a 2.000 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria è pari a 4.500 mq;

**Considerato** che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$\S 2.000 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 4.500 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 155.000,00$$

**Considerato** che la ditta ha trasmesso in allegato alla documentazione acquisita al PGFC n. 17310 del 30.11.2016, copia del **Certificato di accreditamento ISO 14001:2004**, rilasciato da TUV Intercert Saar avente validità fino al 14.09.2018;

**Dato atto** che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “*2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*”;

**Dato atto** che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11 sopraccitata, deve essere ridotto del 40% e, pertanto, è pari a: 155.000 € x 0,6 = **€ 93.000,00**;

**Dato atto** che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

**Ritenuto** pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento, alle emissioni in atmosfera e il nulla-osta/parere in merito all'impatto acustico;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

- 1) **di autorizzare** la ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.**, con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola – Via Montanari n. 1992**, alla gestione del **centro di raccolta e trattamento ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati **A, B, C e C1** al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato A**);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

(**Allegato B**);

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato C** e relativa planimetria **Allegato C1**);
- parere sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;

- 3) **di approvare** gli **Allegati A, B, C e C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che prima di procedere alla rimozione della cisterna interrata, attualmente adibita a serbatoio idrico, dovrà essere data preventiva comunicazione ad Arpa e dovranno essere effettuate indagini ambientali all'interno dello scavo volte a verificare eventuali situazioni di potenziale contaminazione. In caso di evidenze analitiche che attestino l'esistenza di una situazione di potenziale contaminazione si dovrà effettuare apposita comunicazione ai sensi dell'art. 242 o 249 del D.Lgs. 152/06 agli Enti interessati;
- 5) **di precisare** che la posizione della cisterna interrata dovrà essere evidenziata tramite segnaletica posta direttamente sul sito e mantenendo negli archivi apposita planimetria con indicazione del suo esatto posizionamento; dovrà in ogni caso essere segnalata la sua presenza in caso di vendita dell'area;
- 6) **di stabilire** che deve essere comunicata ad Arpa ogni variazione riguardante la certificazione ISO 14001:2004 nonché quella attestante la conformità al Reg. UE n. 333/13, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- 7) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpa - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 93.000,00**;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpa, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 8) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 9) **di precisare** che la validità delle autorizzazioni ricomprese e sostituite, elencate al punto 2 sopra

riportato, è ricondotta alla validità del presente atto;

- 10) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- 11) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 12) **di dare atto** che l'AUA adottata con determina dirigenziale n. 2144 dell'11.10.2013, prot. prov.le n. 129532 del 15.10.2013 perderà efficacia dal rilascio del presente atto;
- 13) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 14) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 15) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 16) **di fare salvi**:
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
  - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 17) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 18) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

**Arch. Roberto Cimatti**  
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**GESTIONE RIFIUTI**

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **MAGNANI GUERRINO & C. S.n.c.**, sito in Comune di **Gambettola – Via Montanari n. 1992**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. entro **90 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
  - 1.a) **Manuale Operativo” Revisione 5.0 del 19/01/2018 integrato con:**
    - la descrizione e le modalità previste nel corso dell'attività di ossitaglio, con utilizzo di eventuali altre attrezzature aggiuntive;
  - 1.b) **presentare la planimetria “Posizioni e caratteristiche dei settori specifici” Allegato 1 aggiornamento del gennaio 2018 con le seguenti correzioni:**
    - il codice EER 160117 prodotto da terzi, anche se lavorato in R4 è da inserire in attività svolta in R13 in quanto rifiuti prodotti da terzi, pertanto l'area definita come F13 sarà un'area di messa in riserva R13 per EER 160117;
    - modificare la rilevata difformità relativa ai settori, presente nella planimetria allegata alla procedura di radioattività, con data 01/03/2017 a firma dell'E.Q. Dott. Galassi.
2. l'eventuale stoccaggio dei gas fluorurati non destinati al riutilizzo deve essere effettuato conformemente alla normativa sui rifiuti;
3. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
4. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<b>EER</b>	<b>Operazioni autorizzate</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (tonnellate)</b>	<b>Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)</b>
<b>A</b>	<b>160104*</b> veicoli fuori uso	R4 – R13	21 t	1.460 t/anno
<b>B</b>	<b>160117</b> metalli ferrosi <b>160106</b> veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose	R4 –R13	21 t	520 t/anno (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)
<b>C</b>	<b>160118</b> metalli non ferrosi <b>160122</b> componenti non specificati altrimenti	R13	6 t	20 t/anno (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)

5. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel “Manuale Operativo gestione centro di raccolta”, per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria “Posizione e caratteristiche dei settori specifici”, che dovranno essere aggiornati secondo le indicazioni sopra riportate;
6. l'operazione di recupero R4 autorizzata riguarda esclusivamente materiali rientranti nel campo

di applicazione del Reg. 333/11 come da sistema di gestione approvato dal certificatore, in particolare i rifiuti costituiti da **ferro, acciaio, alluminio** e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (Ue) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;

7. i rifiuti da sottoporre alle operazioni R4 devono essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua la sola attività R13;
8. non possono essere accettati presso il centro di raccolta i veicoli dotati di impianti di alimentazione a GPL e Metano;
9. lo stoccaggio dell'additivo per gasolio nel settore esterno E2, vista la scheda del contenitore (Allegato 18 alla documentazione acquisita al PGFC n. 13776 del 19.09.2017), può essere effettuato a condizione che il coperchio sia sempre mantenuto chiuso, e venga aperto solo per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico dell'additivo;
10. in attuazione ai commi 2 e 3 del DM 12 maggio 2016, n.101, gli airbag dovranno essere neutralizzati prima della rimozione, qualora effettuata nell'ambito delle operazioni di trattamento dei veicoli a fine vita;
11. il contenitore per il deposito di olio **motore**, olio della **trasmissione** e olio del **cambio non** può coincidere con il contenitore per il deposito di olio **del circuito idraulico**, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
12. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
13. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
14. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;
15. le aree per lo stoccaggio dei PFU (F2) e dei pneumatici riutilizzabili (C4 e C6) devono essere sempre adeguatamente coperte;
16. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste (E1) e non in un altro deposito attiguo; inoltre dovrà essere presente un contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti nel settore "B" dedicato al trattamento del veicolo fuori uso;
17. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate, previste nel settore D, non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi;
18. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
  - 18.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
  - 18.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - 18.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

- 18.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
  - 18.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
19. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
- 19.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatamento dei veicoli;
  - 19.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
  - 19.c) l'accatamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
  - 19.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
  - 19.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
  - 19.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
  - 19.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
  - 19.h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
  - 19.i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
  - 19.j) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
  - 19.k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - 19.l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
  - 19.m) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
  - 19.n) la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi, ovvero durante la movimentazione dei rifiuti in generale;
  - 19.o) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
  - 19.p) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in un processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto. L'impianto di disoleazione deve essere oggetto di periodica e accurata pulizia e manutenzione al fine di assicurare nel tempo la sua piena efficienza e funzionalità;
  - 19.q) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in

sicurezza alle varie aree aziendali interne;

- 19.r) la ditta deve eseguire un'adeguata manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
20. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
21. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
22. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
23. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
24. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
25. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
26. i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
27. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
28. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
29. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
30. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale alta almeno 2 metri) e la recinzione dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta, anche se l'area a confine

risultasse della medesima proprietà;

31. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
32. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
33. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
34. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - 34.a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - 34.b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - 34.c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

**AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**Viste** le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016;

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione unica n. 436 del 22/06/07, relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Gambettola (FC), Via Montanari n. 1992.

Con l'istanza di rinnovo di tale autorizzazione la Ditta MAGNANI GUERRINO & C. snc chiede di ricomprendere nell'autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/2006 anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato decreto per due nuove emissioni diffuse provenienti dalle operazioni di ossitaglio di rifiuti metallici (autodemolizione), svolte circa 2-3 volte alla settimana con una durata di 30 minuti per volta e dalle operazioni di taglio al plasma per interventi di manutenzione, non rientranti nel ciclo di recupero dei rifiuti, svolte in maniera saltuaria circa 1-2 volte all'anno con una durata di 10-15 minuti per volta.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 30/01/2018, relativamente alle emissioni in atmosfera, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha espresso "*parere favorevole relativamente all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/06, delle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dalle attività di ossitaglio di rifiuti metallici (autodemolizione) e di taglio al plasma per interventi di manutenzione, che non fanno parte del processo di recupero dei rifiuti, svolte all'aperto nell'area aziendale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- *l'attività di ossitaglio di rifiuti metallici (autodemolizione) dovrà essere svolta unicamente in prossimità dell'area di riduzione volumetrica denominata "Settore D" nella Planimetria All. 1 alla Relazione tecnica;*
- *dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti dalle attività di ossitaglio di rifiuti metallici (autodemolizione) e di taglio al plasma per interventi di manutenzione che non fanno parte del processo di recupero dei rifiuti e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente".*

La Conferenza di Servizi nella seduta del 30/01/2018 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nel verbale della seduta del 30/01/2018, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 29/11/2016, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2016/17310 del 30/11/2016, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dall'attività di ossitaglio di rifiuti metallici (autodemolizione) e dall'attività di taglio al plasma per interventi di manutenzione, che non fanno parte del processo di recupero dei rifiuti, svolte all'aperto nell'area aziendale **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizioni di seguito stabilite**:
  - a) l'attività di ossitaglio di rifiuti metallici (autodemolizione) dovrà essere svolta unicamente in prossimità dell'area di riduzione volumetrica denominata "Settore D" nella Planimetria All. 1 alla Relazione tecnica;
  - b) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti dalle attività di ossitaglio di rifiuti metallici (autodemolizione) e di taglio al plasma per interventi di manutenzione che non fanno parte del processo di recupero dei rifiuti e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di ossitaglio e taglio al plasma entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) la data di messa in esercizio dell'attività con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività.

## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

### PREMESSE:

- La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2144 del 11/10/2013 Prot. n. 129532 e rilasciata dal Suap del Comune di Gambettola in data 17/10/2013 Prot. n. 14089;
- Con la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta richiede, per lo stabilimento ubicato in Comune di Gambettola (FC) Via Montanari, n. 1992, di ricomprendere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali, precisando che non sono state apportate modifiche sostanziali rispetto a quanto autorizzato;
- Gli scarichi, di che trattasi, sono così costituiti:
  1. **scarico delle acque reflue di dilavamento** del piazzale di stoccaggio materiali ferrosi e rottami avente una superficie pari a mq 282,00 circa e acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale di transito e stoccaggio materiale avente una superficie pari a mq 2.171,00 circa;
  2. **scarico di acque reflue di dilavamento** proveniente dalla platea di rottamazione;
  3. **scarico di acque reflue di dilavamento** proveniente dall'area adibita a deposito componenti di carrozzeria e transito;
  4. **scarico di acque reflue di prima pioggia** provenienti dal piazzale adibito al deposito dei veicoli trattati, stoccaggio veicoli fuori uso non pericolosi e transito e parcheggio mezzi avente una superficie complessiva pari a mq. 1.030,00 circa;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- Gli scarichi finale delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano in un fosso interpodereale recapitante nel Rio Baldona afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 30/01/2018, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima

pioggia;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo rilasciare l'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

1. Relazione Tecnica ed elaborati grafici relativi ai sistemi di trattamento installati acquisiti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 06/06/2006 al Prot. Prov. n. 46269;
2. Planimetria dello stabilimento e relativo schema fognario datata 24/01/2018 acquisita agli atti di Arpae in data 29/01/2018 PGFC/2018/1571 (allegato C1);

#### **SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA:**

##### **CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via Montanari, n. 1992 – Gambettola (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Impianto di autodemolizione
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di stoccaggio materiali ferrosi e rottami avente una superficie pari a mq 282,00 circa e acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale di transito e stoccaggio materiale avente una superficie pari a mq 2.171,00 circa
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto dissabbiatore/disoleatore avente un volume utile totale pari a mc 6,98 di cui volume di separazione mc 5,67, volume camera grassi mc 0,74 volume fanghi mc 0,57 e vano oli da mc 0,43 e vasca di prima pioggia con volume totale pari a mc 12,00 e volume utile pari a mc 10,90
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto di ispezione e campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale recapitante nel Rio Baldona afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

#### **SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via Montanari, n. 1992 – Gambettola (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Impianto di autodemolizione
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di rottamazione
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto dissabbiatore/disoleatore avente un volume utile totale pari a mc 8,46 di cui volume di separazione mc 6,87, volume camera grassi mc 0,90 volume fanghi mc 0,69
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto di ispezione e campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale recapitante nel Rio Baldona afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

**SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via Montanari, n. 1992 – Gambettola (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Impianto di autodemolizione
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti proveniente dall'area adibita a deposito componenti di carrozzeria e transito
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto dissabbiatore/disoleatore avente un volume utile totale pari a mc 9,75 di cui volume di separazione mc 7,92, volume camera grassi mc 1,04 volume fanghi mc 0,79
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto di ispezione e campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale recapitante nel Rio Baldona afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

**SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via Montanari, n. 1992 – Gambettola (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Impianto di autodemolizione
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale adibito al deposito dei veicoli trattati, stoccaggio veicoli fuori uso non pericolosi e transito e parcheggio mezzi avente una superficie complessiva pari a mq. 1.030,00 circa
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto vasca di prima pioggia con disoleatore avente un volume totale pari a mc 7,90 e dimensioni esterne pari a cm 175x280x200
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto di ispezione e campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale recapitante nel Rio Baldona afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

**PRESCRIZIONI:**

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza" per gli scarichi delle acque reflue di dilavamento;
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" per gli scarichi delle acque reflue di dilavamento e per l'accertamento dei parametri Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, COD per lo scarico delle acque di prima pioggia. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpa SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: [aooofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooofc@cert.arpa.emr.it));**

3. I pozzetti d'ispezione terminali, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. I pozzetti di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore i reflui nel disoleatore;
11. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati in contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettati di legge in specifica materia;
12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**